

Accordo tra i Comuni di Besozzo, Bardello, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cuvio, Gavirate, Leggiuno, Malgesso, Sangiano (ex Consorzio Nord Campo dei Fiori), l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e Alfa S.r.l. relativo alla intestazione della titolarità per le domande autorizzative per interventi di manutenzione al casello sorgentizio N. 1 – Sorgenti Nord Campo dei Fiori – Acquedotto Nord Campo dei Fiori al Comune di Besozzo

L'anno 2020, il giorno del mese di

tra

il **Comune di Besozzo**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Riccardo Del Torchio,

il **Comune di Bardello**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Luciano Puggioni,

il **Comune di Biandronno**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Massimo Porotti,

il **Comune di Brebbia**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Alessandro Magni,

il **Comune di Bregano**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Alessandro Granella,

il **Comune di Cuvio**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Enzo Benedusi,

il **Comune di Gavirate**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Silvana Alberio,

il **Comune di Leggiuno**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Giovanni Parmigiani,

il **Comune di Malgesso**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Iocca,

il **Comune di Sangiano**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Daniele Fantoni,

l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente F.F. Dott. Riccardo Del Torchio, in esecuzione del Decreto n. 157/2018 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

e

la **Società Alfa S.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente Paolo Mazzucchelli, in forza della delibera dell'Assemblea dei Soci in data 12/07/2018 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**"),

Premesso che:

1. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.. A tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l.;
2. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;
3. Alfa S.r.l. gestisce il segmento acquedotto per i Comuni di Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Gavirate, Leggiuno e Malgesso;
4. il Comune di Cuvio, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce il segmento di acquedotto;
5. Lereti S.p.A. (ex Acsm-Agam S.p.A., ex Aspem S.p.A.) gestisce il segmento acquedotto per il Comune di Sangiano;
6. anche dopo il subentro di Alfa nella gestione, i Comuni manterranno la proprietà delle reti attuali e in corso di realizzazione (art. 143 D. Lgs. 152/06 e art. 822 e seguenti del Codice Civile - inalienabilità dei beni di proprietà pubblica per il S.I.I.) e in virtù del presente accordo (art. 7);
7. Alfa S.r.l., visto il cattivo funzionamento ed il deterioramento, ha dato avvio all'attività di manutenzione e ripristino dell'opera sorgentizia denominata "Casello sorgentizio 1", sito nel Comune di Cuvio, alimentante la rete acquedottistica "Acquedotto Nord Campo dei Fiori", oggetto del presente accordo;
8. a tale scopo, tramite incarico affidato alla Società di Ingegneria "Idrogea Servizi S.r.l.", è stata approntata l'attività di progetto per l'ammodernamento ed il risanamento del casello, che prevede la sostituzione della preesistente presa sorgentizia deteriorata, non ispezionabile e costituita solo da un muretto addossato al versante;
9. gli interventi manutentivi di risanamento del casello sorgentizio e conseguente recupero d'acqua sorgiva sono rimarcati dall'esigenza di fronteggiare in tempo utile la richiesta idrica dei mesi caldi estivi, evitando crisi idriche, nei comuni alimentati dalle "sorgenti Nord Campo dei Fiori", tra cui soprattutto il comune di Besozzo, come indicato da Alfa S.r.l.;
10. l'opera di ripristino sorgente, benché di ridotte dimensioni, a seguito della sua struttura ed allocazione in area paesaggisticamente vincolata (all'interno del "Parco Campo dei Fiori"), risulta soggetta ad autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, individuate in primis nell'Ente Parco del Campo dei Fiori (*Studio d'incidenza ed autorizzazioni forestali*) e nella Provincia di Varese (*autorizzazione paesaggistica, autorizzazione per intervento manutentivo su acque pubbliche*). Non sono esclusi, nel corso dell'iter amministrativo, coinvolgimenti di ulteriori Enti Competenti od ulteriori richieste autorizzative, ove necessari, nonché richieste d'accesso ai siti interessati all'intervento;
11. la gestione amministrativa delle sorgenti Nord Campo dei Fiori è stata condotta dapprima attraverso il "Consorzio Acquedotto Nord Campo dei Fiori" tra Comuni beneficiari dell'approvvigionamento sorgentizio (Besozzo, Bardello, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cuvio, Gavirate, Leggiuno, Malgesso, Sangiano);
12. in data 20/09/2007, il Consorzio è stato sostituito dalla "*Convezione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000 per l'esercizio congiunto delle funzioni di gestione dell'acquedotto Nord Campo dei Fiori dei Comuni di Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cuvio, Gavirate, Leggiuno, Malgesso, Sangiano*", con durata decennale (scaduta nel 2017), finalizzata alla gestione

congiunta del complesso impiantistico e sue pertinenze, con il Comune di Besozzo come Ente Capofila;

13. il Comune di Besozzo risulta a tutt'oggi intestatario del canone di utenza idrica per il prelievo di 70 l/s (pur a convenzione scaduta), derivante da un'autorizzazione provvisoria ad esercire l'utenza idrica del complesso sorgentizio, sino al rilascio di una nuova concessione di derivazione (attualmente non presente). La precedente è stata rilasciata da Regione Lombardia nel 2002 al Consorzio Acquedotto Nord Campo dei Fiori, prima della stipula della Convenzione tra Comuni succitata;
14. Alfa S.r.l. ha richiesto al Comune di Besozzo la disponibilità a porsi quale Titolare Amministrativo delle pratiche autorizzative necessarie per l'effettuazione della manutenzione straordinaria al casello sorgentizio 1 delle Sorgenti Nord Campo dei Fiori.

Considerato che:

- a. alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
- b. al fine di rendere più rapido lo svolgimento documentale delle pratiche autorizzative, propedeutiche all'esecuzione operativa dell'opera di risanamento del casello sorgentizio 1 del complesso "Acquedotto Nord Campo dei Fiori", Alfa S.r.l. ritiene utile porre il Comune di Besozzo quale Ente Intestatario delle richieste autorizzative necessarie, in virtù di un "continuum di rapporti amministrativi ed interlocutori" dell'Ente Comunale sia nei confronti della Provincia che dei Comuni facenti parte della Convenzione sopra menzionata;
- c. saranno cura di Alfa S.r.l. le fasi progettuale, definitiva ed esecutiva, relazionale con gli Enti Autorizzativi per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento manutentivo sul casello sorgentizio 1;
- d. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, viene stipulato il presente Accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo individua il Comune di Besozzo quale **Titolare Amministrativo** delle pratiche autorizzative necessarie per l'effettuazione della manutenzione straordinaria al casello sorgentizio 1 delle Sorgenti Nord Campo dei Fiori;
2. Alfa S.r.l. assume il ruolo di **Soggetto attuatore** (di seguito anche "**Ente attuatore**") degli interventi di manutenzione straordinaria, in sostituzione dei Comuni firmatari della precedente Convenzione decaduta nell'anno 2017 (che restano proprietari della rete e degli impianti), ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione agli interventi.

Art. 2 Accettazione dei ruoli di Titolare Amministrativo delle pratiche autorizzative e Soggetto attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

1. Si identifica il Comune di Besozzo quale Titolare Amministrativo delle pratiche autorizzative necessarie per l'effettuazione della manutenzione straordinaria al casello sorgentizio 1 delle Sorgenti Nord Campo dei Fiori, fermo restando che le fasi progettuale, definitiva, esecutiva e relazionale con gli Enti Autorizzativi per l'ottenimento delle stesse restano a cura di Alfa S.r.l.;
2. la Società Alfa S.r.l. si impegna, quale Soggetto Attuatore, a realizzare gli interventi manutentivi citati all'art. 1 del presente accordo, e diventa pertanto responsabile della completa attuazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
3. il Soggetto Attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art. 1 del nuovo Codice dei Contratti, dovrà rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili.

Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti

1. Il Titolare Amministrativo si impegna quale Ente Intestatario e firmatario delle richieste autorizzative necessarie all'espletamento dell'attività manutentiva;
2. i Comuni firmatari del presente accordo individuano il Comune di Besozzo quale Ente capofila e delegano il medesimo quale Titolare Amministrativo, firmatario delle succitate richieste autorizzative;
3. il Soggetto Attuatore, in vece del Titolare Amministrativo e dei Comuni firmatari il presente accordo, curerà le fasi progettuale, definitiva ed esecutiva, relazionale con gli Enti Autorizzativi per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie
4. il Soggetto Attuatore si impegna inoltre:
 - a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia;
 - ad eseguire gli interventi nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili;
5. con l'esecuzione degli interventi, il Soggetto Attuatore dovrà rendere disponibile tutta la relativa documentazione ai Comuni ed all'Uda;
6. il Soggetto Attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti;
7. fatto salvo quanto previsto all'art. 2, il Soggetto Attuatore è pienamente responsabile del mancato rispetto del presente accordo ed eventuali sanzioni che ne dovessero derivare, per le parti di propria pertinenza;
8. i Comuni s'impegnano inoltre a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnico amministrativa in proprio possesso riguardante il casello sorgentizio e la relativa rete acquedottistica;
9. i Comuni non avranno responsabilità su eventuali ritardi dei lavori o malfunzionamenti degli interventi realizzati da Alfa.

Art. 4 Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da:

- un membro nominato da Alfa S.r.l.;
 - un membro nominato dal Comune di Besozzo;
 - un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito;
3. la nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
 4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
 5. il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Uda;
 6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
 7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;
 8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
 9. per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;
 10. si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del comune al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

Art. 5 Gestione delle opere

1. Alfa S.r.l., a seguito dell'affidamento fatto da Provincia di Varese con atto C.P. P.V. n. 28 del 29/06/2015, si impegna alla gestione delle opere, alla conclusione dei lavori realizzati ai sensi del presente Accordo, la cui proprietà e gestione, a collaudo concluso, rimane in capo ai Comuni, ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, fino a quando sarà esecutiva la presa in carico del servizio acquedotto da parte della medesima Alfa.

Art. 6 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;
2. resta in vigore fino alla completa attuazione degli Interventi in esso previsti, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa nelle posizioni del Comune di Besozzo;
3. per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Varese,

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito F.F.

Riccardo del Torchio

Il Vice Sindaco del Comune di Besozzo

Gianluca Coghetto

Il sindaco del Comune di Bardello

Luciano Puggioni

Il sindaco del Comune di Biandronno

Massimo Porotti

Il sindaco del Comune di Brebbia

Alessandro Magni

Il sindaco del Comune di Bregano

Alessandro Granella

Il sindaco del Comune di Cuvio

Enzo Benedusi

Il sindaco del Comune di Gavirate

Silvana Alberio

Il sindaco del Comune di Leggiuno

Giovanni Parmigiani

Il sindaco del Comune di Malgesso

Giuseppe Iocca

Il sindaco del Comune di Sangiano

Daniele Fantoni

Il Presidente di Alfa S.r.l.

Paolo Mazzucchelli